



CITTA' DI SIDERNO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via E. Fermi, 100 Tel 0964/381222 Fax 0964/342732 Email – polizialocale@comune.siderno.rc.it

ORDINANZA n. 5 DEL 24.02.2022

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che, domenica 27 febbraio é Carnevale e si rende necessario prevenire che i conducenti dei veicoli transitanti lungo la via Cristoforo Colombo vengano fatti oggetto di lanci di sostanze varie ed imbrattanti, come di consueto si registra in occasione di tale ricorrenza, si rende necessario chiudere al transito veicolare la suddetta via, domenica 27 febbraio c.a. dalle ore 16.00 alle ore 22.00 nel tratto compreso tra l'incrocio con la via Cimato e la via Tasso, includendo nella chiusura anche le vie parallele alla Piazza Portosalvo e l'accesso al passaggio livello di Portosalvo posto sul Lungomare delle Palme.

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la sosta e la circolazione di tutti i veicoli a motore, nell'area sotto indicata del territorio comunale durante tutto il periodo indicato;

| | |
|---------------------|---|
| Località | Strade parallele la Piazza Portosalvo – Via C. Colombo nel tratto via Cimato – via Tasso. Accesso passaggio livello Portosalvo, sito sul Lungomare della Palme nei pressi della Locamare. |
| Periodo di validità | 27.02.2022 |
| Orario di validità | 16.00/22.00 |
| Motivo | Carnevale |

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **L' istituzione del divieto di sosta ambo i lati**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

| | |
|---------------------|---|
| Località | Strade parallele la Piazza Portosalvo – Via C. Colombo nel tratto via Cimato – via Tasso. |
| Periodo di validità | 27.02.2022 |
| Orario di validità | 16.00/22.00 |

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Responsabile del Settore 6 del comune di Siderno, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Al Responsabile del Settore 6;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Siderno;

- Al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Siderno;

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque Vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica, al TAR della Calabria ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art.37, comma 3, del vigente CDS entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento al CDS.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la Sovr. te Capo Dott.ssa Angela Pascuzzi .

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.


IL COMANDANTE

Dr. Antonio Cogliandro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93